



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 ottobre 2013
(OR. it)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0195 (COD)**

**12007/3/13
REV 3 ADD 1**

**PECHE 307
CODEC 1684
PARLNAT 246**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1954/2003 e il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 e abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002, il regolamento del Consiglio (CE) n. 639/2004 e la decisione del Consiglio 2004/585/CE

– Motivazione del Consiglio
Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2013

I. INTRODUZIONE

Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha adottato una proposta di nuovo regolamento di base sulla politica comune della pesca (PCP).

- a) A seguito di tre dibattiti orientativi tenutisi a marzo, aprile e maggio 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca", il 12 giugno 2012¹, ha raggiunto un "orientamento generale" parziale che è stato messo a punto nella sessione del Consiglio del 26 febbraio 2013, specie per quanto riguarda l'attuazione del divieto di rigetto e le relative disposizioni (articoli 15 e 16)².

Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 6 febbraio 2013³.

A seguito del voto del Parlamento europeo si sono svolti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. Il 28 e 29 maggio 2013 si sono tenuti triloghi informali conclusivi e il 7 giugno 2013 è stata organizzata un'ultima riunione tecnica informale. L'accordo è stato successivamente approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 14 giugno 2013, dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo il 18 giugno 2013 e dal Consiglio il 15 luglio 2013.

Tenendo conto del suddetto accordo e a seguito della messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio "Agricoltura e pesca" del 17 ottobre 2013 è stato invitato ad adottare la posizione del Consiglio in prima lettura, conformemente alla procedura legislativa ordinaria stabilita nell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, formulati rispettivamente il 28 marzo e il 4 maggio 2012⁴.

¹ Doc. 11322/12 PECHE 227 CODEC 1654.

² Doc. 11322/1/12 REV 1 PECHE 227 CODEC 1654.

³ Doc. 5255/13 CODEC 61 PECHE 39 PE 7.

⁴ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

II. OBIETTIVO

La proposta rientra nel pacchetto di riforme del luglio 2011 (collegato alla proposta su una nuova organizzazione comune dei mercati e al riesame della dimensione esterna della PCP) e deve essere considerata congiuntamente con la proposta relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) adottato dalla Commissione il 2 dicembre 2011. L'obiettivo generale della proposta è quello di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Nuovi importanti elementi della proposta della Commissione sono:

- la gestione degli stock ittici al livello del rendimento massimo sostenibile come obbligo giuridico ("entro il 2015" per tutti gli stock);
- le decisioni di esecuzione da parte degli Stati membri in un contesto regionale, nell'ambito di piani pluriennali o quadri di misure tecniche dell'Unione;
- il divieto di rigetto (obbligo di sbarco a prescindere da contingenti e taglia minima di riferimento, divieto di operazioni nell'ambito di contingenti insufficienti, standard di commercializzazione corrispondenti per le catture superiori al contingente);
- le concessioni di pesca trasferibili che rappresentano possibilità di pesca.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A) Osservazioni generali

Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo della posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori.

B) Questioni fondamentali

Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi.

a) Disposizioni generali

Il Parlamento europeo ha accolto la proposta del Consiglio di riunire gli obiettivi generali e specifici in un unico articolo (articolo 2). Nell'ambito degli obiettivi, era necessario raggiungere un compromesso in particolare sul concetto e il calendario relativi all'introduzione della gestione degli stock ittici conformemente al rendimento massimo sostenibile, sul nesso con la tutela dell'ambiente marino in generale, sull'eliminazione dei rigetti in mare e sull'adeguamento della capacità della flotta. Il compromesso più difficile è stato quello sul rendimento massimo sostenibile. Esso mette in evidenza il processo progressivo per l'attuazione del concetto di gestione in questione, pur fissando scadenze precise, e specifica che il parametro di gestione fondamentale è il tasso di sfruttamento degli stock determinato dalla pesca.

Per quanto concerne le definizioni, il compromesso si è concentrato su "approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca", "pesca a basso impatto", "taglia minima di riferimento per la conservazione", "surplus di catture ammissibili" e "accordi di partenariato per una pesca sostenibile". Il Parlamento ha accettato le nuove definizioni del Consiglio relative a "rigetti in mare" e "Stati membri aventi un interesse di gestione diretto", che fa riferimento al corrispondente gruppo di Stati membri impegnato nella cosiddetta "regionalizzazione" e il Consiglio ha accettato le nuove definizioni del Parlamento relative a "stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza", "pesca a basso impatto" - con una leggera modifica -, "pesca selettiva" - con una leggera modifica - e "inserimento nella flotta peschereccia".

b) Accesso alle acque

Il Parlamento europeo ha accettato l'estensione del trattamento preferenziale per le flotte locali nelle regioni ultraperiferiche a tutte le regioni ultraperiferiche (articolo 5, paragrafo 3). Il Consiglio ha accettato di menzionare specificatamente le zone biologicamente sensibili esistenti e accordare ad esse un sostegno supplementare, come il Parlamento richiedeva in quanto condizioni di accesso; la corrispondente disposizione è stata spostata tra le misure di conservazione (articolo 8).

c) Misure di conservazione

Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un compromesso sull'articolo supplementare concernente le disposizioni generali relative alle misure di conservazione, che entrambe le istituzioni hanno ritenuto adeguato. Il Parlamento è riuscito a far accogliere alcune specifiche concernenti gli elenchi di misure di conservazione e tecniche, mentre il Consiglio è stato in grado di mantenere la posizione secondo cui le misure tecniche dovrebbero essere viste come un sottogruppo delle misure di conservazione. Il Consiglio ha accettato, con alcune modifiche, l'emendamento del Parlamento sulle riserve di ricostituzione degli stock ittici (articolo 8). Invece di autorizzare gli Stati membri a istituire tali riserve, si è convenuto di adottare misure dell'UE basate sulla cooperazione regionale tra gli Stati membri; provvedimenti nazionali rimangono possibili a norma di disposizioni speciali riguardanti i pescherecci degli Stati membri e le relative zone delle 12 miglia nautiche (articoli 19 e 20).

Le parti hanno convenuto di razionalizzare le disposizioni inerenti ai piani pluriennali, collegandole al concetto di rendimento massimo sostenibile con una disposizione speciale per la "pesca multispecifica", e al divieto di rigetto.

Si è conseguito un difficile compromesso sul nuovo articolo relativo alle misure di conservazione volte a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa ambientale (articolo 11). Il Parlamento è riuscito a mantenere il suo sostegno alla posizione della Commissione finalizzata all'adozione di atti delegati se tali misure devono essere adottate a livello dell'Unione, mentre il Consiglio ha potuto chiarire l'ambito di applicazione di questa disposizione e integrare una procedura che garantisce lo sviluppo di tali misure nell'ambito della cooperazione regionalizzata degli Stati membri, in caso sia coinvolto più di uno Stato membro. Il Consiglio ha accettato l'emendamento del Parlamento sul mantenimento dell'autorizzazione per le misure di emergenza degli Stati membri (articolo 13).

La parte più difficile del compromesso ha riguardato gli articoli 15 e 16 relativi all'obbligo di sbarco e alle possibilità di pesca. Il Consiglio ha dovuto limitare o rinunciare ad alcuni elementi dei meccanismi di flessibilità che aveva previsto per l'attuazione di tale obbligo, mentre il Parlamento ha in gran parte accettato la posizione del Consiglio riguardo al campo di applicazione e all'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco per le attività pesca tra il 2015 e il 2019. Il Parlamento ha acconsentito a illustrare nel dettaglio le procedure di attuazione di modo che, come requisito minimo, i cosiddetti "piani relativi ai rigetti" adottati come atti delegati debbano essere posti in essere al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di sbarco, mentre di norma i piani pluriennali saranno strumentali all'attuazione. Si è inoltre raggiunto un compromesso per le norme generali sul controllo del divieto di rigetto. Il Parlamento ha rinunciato ad alcuni emendamenti che prevedeva nell'ambito dell'articolo 16 (possibilità di pesca) in considerazione della competenza del Consiglio disposta dall'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE. Tuttavia, il Consiglio ha dovuto accettare che nel regolamento fossero inserite norme generali riguardo all'assegnazione delle possibilità di pesca all'interno degli Stati membri (articolo 17).

Relativamente alla regionalizzazione (articolo 18), il Consiglio è riuscito a convincere il Parlamento riguardo al suo concetto e a una redazione più concisa di tale parte, mantenendo al tempo stesso le diverse possibilità di misure degli Stati membri o dell'Unione. Tale questione è stata particolarmente importante per il conseguimento di un compromesso, dato che gli Stati membri già impegnati nei processi di regionalizzazione ritenevano che il nuovo regolamento dovesse riflettere le pratiche esistenti.

d) Gestione della capacità di pesca

Sia il Parlamento sia il Consiglio si sono opposti all'introduzione di sistemi di scambio vincolanti nelle concessioni di pesca, che la Commissione aveva proposto per superare il problema dell'eccessiva capacità di pesca. Il Parlamento ha accettato di inserire un riferimento a tali concessioni come elemento volontario dei sistemi di gestione degli Stati membri.

Il Consiglio ha accettato in parte gli emendamenti del Parlamento finalizzati a una procedura più completa di rendicontazione delle capacità, tra cui l'introduzione di norme di calcolo basate sugli orientamenti della Commissione. Il Parlamento ha largamente accolto la posizione del Consiglio in merito alla proporzionalità delle sanzioni finanziarie in caso di inosservanza.

e) Basi scientifiche per la gestione della pesca

Riguardo a questa parte, il compromesso si è incentrato sulla raccolta di dati. Il Consiglio ha accettato in parte la richiesta del Parlamento di maggiore trasparenza nelle attività di raccolta dati e nella relativa comunicazione e ha convenuto sul mantenimento del regolamento settoriale adottato dal Consiglio nel 2008⁵.

f) Politica esterna

Riguardo alla parte sulla politica esterna, sia il Parlamento sia il Consiglio hanno sostenuto disposizioni più dettagliate rispetto a quelle contenute nella proposta: il Consiglio ha basato la sua posizione al riguardo sulle sue conclusioni del marzo 2012⁶. Il Parlamento ha fatto concessioni sul livello di dettaglio delle disposizioni obbligatorie all'interno degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e relativi protocolli e sulle condizioni per la concessione di licenze in questo settore. Il Parlamento ha accettato inoltre di raggruppare in un unico articolo (articolo 33) gli elementi strategici concernenti gli stock sfruttati insieme a paesi terzi o la gestione congiunta degli stock con paesi terzi.

g) Acquacoltura

In merito alla parte sull'acquacoltura, il Consiglio ha accettato di porre una maggiore enfasi sull'ambiente e sull'uso efficiente delle risorse all'interno dei piani strategici nazionali pluriennali, come richiesto dal Parlamento.

h) Controllo ed esecuzione

Riguardo al controllo e all'esecuzione, si è raggiunto un compromesso sui principi di controllo e il Consiglio ha espresso il suo accordo sulla creazione di un gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme. Su richiesta del Consiglio, i suoi compiti sono stati estesi a una funzione consultiva, oltre al riesame delle questioni di rispetto delle norme e attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca.

⁵ Regolamento (CE) n. 199/2008.

⁶ Doc. 7086/12 PECHE 66.

i) Strumenti finanziari

Il Parlamento ha fatto concessioni sugli emendamenti che miravano a una condizionalità più dettagliata tra lo strumento finanziario e gli obblighi previsti dalla PCP e dal diritto ambientale. Il Consiglio ha preferito trattare questi temi durante i negoziati sul regolamento FEAMP, ma ha accettato la fissazione di principi generali di condizionalità all'interno del regolamento PCP.

j) Consigli consultivi

Sia il Parlamento sia il Consiglio si sono detti favorevoli ad ampliare il numero dei consigli consultivi e a illustrare nel dettaglio il loro funzionamento all'interno del regolamento. Si è dovuto raggiungere un compromesso sulla rappresentanza di interessi dell'industria e di gruppi di interessi provenienti dalla società in senso lato (allegato III) e il Consiglio ha accettato la richiesta del Parlamento riguardante un consiglio consultivo per i mercati.

k) Delega di poteri

La procedura e la portata dei poteri di esecuzione della Commissione hanno rappresentato una delle difficili parti del compromesso. In merito agli atti delegati, nella maggioranza dei casi il Parlamento ha sostenuto la proposta della Commissione che aveva previsto 12 casi di conferimento del potere di adottare atti delegati. Mentre l'orientamento generale del Consiglio ne aveva già accettati cinque, nel compromesso finale ve ne sono sei. La maggior parte di essi (quattro) riguardano l'attuazione del divieto di rigetto.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. Tale compromesso è confermato dalla lettera del presidente della Commissione per la pesca (PECH) del Parlamento europeo al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti (20 giugno 2013)⁷. In tale lettera il presidente della Commissione PECH comunica che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e indi alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni. Con l'adozione del regolamento sulla politica comune della pesca l'Unione europea fornisce un elemento fondamentale per la riforma della PCP. Non si è ancora raggiunto un accordo sul pilastro finanziario a sostegno della riforma (FEAMP).

⁷ Lettera numero 310831, IPOL-COM.PECH D(2013)32913.